



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 31/05/2022

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI DI RECEPIMENTO ART. 3 DELIBERAZIONE ARERA 15/2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore 19:15 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	QUALIFICA	PRES	ASS
1	FRANCESCHI CLAUDIO	SINDACO	X	
2	SAVOIA VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
3	VENTURINI ANNA	CONSIGLIERE	X	
4	MARCHI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
5	LANDI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
6	MUSA MARCO	CONSIGLIERE		X
7	BRINTAZZOLI ESTER	CONSIGLIERE	X	
8	EL HELALI HAMZA	CONSIGLIERE	X	
9	NEGRONI ELEONORA	CONSIGLIERE	X	
10	TONELLI GIANNI	CONSIGLIERE		X
11	BRESSAN GIANCARLO	CONSIGLIERE		X
12	CASELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
13	DALTO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Totale presenti: 9 Totale assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alberto Folli.

Il Sindaco Claudio Franceschi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: BRINTAZZOLI ESTER, MARCHI ANDREA, DALTO FRANCESCO.

Entrano alle 19:16 i Consiglieri Tonnelli Gianni e Bressan Giancarlo e l'Assessore Mauro Scheda.

Sono presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Milena Dall'Aglio e Mauro Scheda.

È assente giustificato il Consigliere Musa Marco.

Il Sindaco/Presidente presenta l'oggetto ed invita il Vice-Sindaco Venturini Anna ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Al Termine il Sindaco/Presidente interviene per chiedere eventuali interventi o dichiarazioni di voto. Nessuno prende la parola.

Gli interventi sono trascritti integralmente nell'allegato D) al presente punto e sono conservati agli atti nell'archivio digitale dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con ultima delibera modificativa di Consiglio Comunale n. 27 del 30.6.2021;

Premesso, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95" ;
- il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

Richiamato, a tal fine, l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, in base al quale l'opzione delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Richiamata quindi la deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n°15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) e relativi allegati;

Richiamata inoltre la deliberazione Consiglio d'ambito Atersir n. 11 del 11/4/2022 ad oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

Atteso che il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023, e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (Atersir per Emilia Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Preso atto tuttavia che quanto previsto che si rende necessario l'immediato recepimento nel Regolamento TARI di quanto previsto all'art.3 della citata deliberazione Arera, ovvero l'introduzione della disciplina di dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, sia da parte di quelle che hanno optato di conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, che per le utenze non domestiche che si avvalgono della riduzione della quota variabile del tributo ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13 e che dimostrino di avere avviato al recupero ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.Lgs.152/2006 i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 direttamente o mediante azienda autorizzata;

Richiamati: l'articolo 1 "Oggetto del Regolamento", l'articolo 2 "Gestione e classificazione dei rifiuti", l'articolo 3 "Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche" e 3-bis "Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta" del vigente regolamento Tari;

Richiamato l'art. 14 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali - e 15 - Agevolazioni – del regolamento Tari vigente nel territorio comunale;

Preso atto della necessità di disciplinare la tassazione delle aree scoperte operative di grande superficie, in relazione alla minore attitudine delle stesse a produrre rifiuti, con la previsione di una riduzione della tassazione del 70% del tributo dovuto sulla frazione di area operativa superiore ai 5.000 mq;

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione dell'art.3 della delibera ARERA n.15/2022;

Ricordato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale disciplina di carattere generale trova in materia di TARI dal 2022 la facoltà per gli enti locali, in base alla previsione di cui all'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" approvato definitivamente con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, di prevedere che i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Atteso che il suddetto termine rilevabile dalla facoltà di cui all'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 è antecedente al termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, prorogato al 31 maggio 2022 ai sensi dell'art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies dello stesso decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Ritenuto pertanto che, per l'anno 2022 la proroga della data di scadenza di approvazione dei bilanci a data successiva rispetto al nuovo termine autonomo del prelievo sui rifiuti TARI porti con sé anche la proroga tacita di quest'ultimo;

Visto l'art. 43 comma 11 del Decreto-legge 50/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina (c.d. decreto Aiuti) in cui si specifica che, all'art. 3, comma 5-quinquies sopracitato sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visti:

- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/2013 e ss.m.ii.;

Visto quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, espresso con **Verbale n. 13 del 17/05/2022**;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 28/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto infine del provvedimento Presidente Nuovo circondario imolese n. 278/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta del 30/05/2022;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario associato;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 11 , Votanti n. 11;

Favorevoli n. 8, Contrari n. 0; Astenuti n. 3 (Tonelli, Bressan, Dalto).

DELIBERA

1. **di approvare** le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con ultima delibera modificativa di Consiglio comunale n. 27 del 30.6.2021, così come indicate nell'allegato A) (articoli 1, 2, 3bis, 14, 15), che costituisce parte integrante della presente deliberazione:
2. **di riservarsi** di approvare ulteriori modifiche regolamentari ai fini del recepimento delle disposizioni e oneri che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, in relazione agli standard di qualità - Schemi regolatori - che l'ente territorialmente competente - Atersir – ha adottato con delibera 11 del 11/4/2022, ai sensi dell'art. 3 Allegato A alla Delibera ARERA 15/2022 (TQRIF);
3. **di dare atto** infine che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche regolamentari al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal

01/01/2022;

Dopo separata votazione resa in forma palese con il seguente esito:

Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 11, Votanti n. 11;

Favorevoli n. 8, Contrari n. 0; Astenuti n. 3 (Tonelli, Bressan, Dalto).

DELIBERA inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di recepire il necessario adeguamento del Regolamento TARI con quanto previsto all'art.3 deliberazione 15/2022 di Arera.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Claudio Franceschi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Folli

(atto sottoscritto digitalmente)